

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO

## COMUNE DI BARGE



VARIANTE N. XXI AL PRGC, STRUTTURALE SPECIFICA per l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 della L.U.R. 56/77 e s. m. i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CON DOCUMENTAZIONE DELLE  
INTEGRAZIONI APPORTATE AGLI ELABORATI DEL PRGC VIGENTE,  
CONSEQUENTI AGLI STUDI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI PER  
L'ADEGUAMENTO AL PAI

(con le modifiche conseguenti alle controdeduzioni alle osservazioni ed al parere conclusivo espresso, in data 15/11/2006, dal Gruppo Interdisciplinare PAI di cui alle DGR 31-3749 del 06/08/01, n.45-6656 del 15/07/02 e n.1-8753 del 18/03/03)

- DELIBERA C. C. D'ADOZIONE PRELIMINARE N. 55 DEL 29/09/2003
- PUBBLICAZIONE DAL 30/09/2003 AL 30/10/2003
- DELIBERA C. C. D'ADOZIONE DEFINITIVA N. DEL

IL SINDACO  
(Colombatto arch. Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ....)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvia SALVAI



PROGETTO A CURA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Progettista e Responsabile del Procedimento:

Arch. Francesco Favitta

Barge ... 18 FEB. 2008





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

## INDICE

**I - SITUAZIONE URBANISTICA E QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO -**

**II - OGGETTO DELLA VARIANTE -**

**III - ILLUSTRAZIONE DELLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPOSTE -**

**IV - VERIFICA CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, CON RIFERIMENTO ALLA L.R. N.40/98, ART.20, DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL P.R.G.C. DI BARGE**

**V - INFORMAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.**

**VI - INFORMAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE.**

**VII - INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI AZIENDA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.**

**VIII - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PREVISIONI IN VARIANTE -**

**IX- VERIFICA CONFORMITA' CON I PIANI SOVRACCOMUNALI E PROGETTI ENTI SOVRACCOMUNALI -**

**X - SINTESI DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI -**

## **I - SITUAZIONE URBANISTICA E QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO -**

Il comune di Barge è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della L.R. 05/12/1977 n.56 e s.m.i. dalla Giunta Regionale con la delibera n. 113-26612 in data 7/02/1989, lo stesso è stato sottoposto in tempi successivi alle seguenti varianti:

- 1) Variante n.1 per le aree Produttive Artigianali, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 190-29779 del 16/11/1993;
- 2) Variante n. 2 al PRGC, riguardante alcune modifiche introdotte nell'ambito del testo delle Norme Tecniche d'Attuazione, che ha portato alla stesura di una nuova versione del Testo Normativo, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 11-23207 del 24/11/1997
- 3) Variante contestuale al Piano Particolareggiato, interessante l'ambito compreso tra Piazza Garibaldi, viale Mazzini e Via Garibaldi, approvata con D.G.R. n. 17-27013 del 6/04/1999.
- 4) Variante contestuale al Piano Particolareggiato, interessante l'area produttiva per la lavorazione della pietra n. 28, approvata con D.G.R. n. 16-27204 del 3/05/1999.
- 5) Variante strutturale n.3 relativa, principalmente, all'insediamento produttivo della ditta Galfrè Antipasti d'Italia, approvata con D.G.R n. 40 – 489 del 17/07/2000.
- 6) Variante strutturale n. 4 al PRGC vigente, riguardante la trasposizione della cartografia del PRGC, su base informatizzata con aggiornamento della cartografia catastale ed individuazione di un nuovo ambito produttivo DO1/A e DO1/B, approvata con D.G.R. n. 5-4066 del 8/10/2001.
- 7) Variante n.20, strutturale specifica, adottata in via definitiva con la D.C.C. 41 del 30/06/2003 ed approvata con DGR.n 23-12819 in data 21/06/2004, riguardante l'attribuzione di nuova capacità insediativa all'area per attività turistico ricettiva all'aperto, individuata con la Variante Parziale n. XIII, per la realizzazione di un Campeggio/Villaggio Turistico.

La presente Variante s'inquadra nell'ambito normativo della Legge Urbanistica Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare questa variante, rispetta i dettami dell'art. 17, così come modificato dalla recente Legge Regionale 29 Luglio 1997, n.41 "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed Uso del Suolo)". Alla luce dei disposti del nuovo articolo 17, gli interventi di modifica previsti, configurano una **VARIANTE STRUTTURALE SPECIFICA** al Piano Regolatore Generale, la cui adozione compete al Consiglio Comunale, mentre l'approvazione



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

competete alla Regione, poiché incide sui vincoli, come da definizione riportata al quarto comma del citato art. 17, come segue:

**d)- incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze ....., ambientali e idrogeologiche.**

## **II - OGGETTO DELLA VARIANTE -**

La presente variante ha per oggetto l'adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale Comunale alle indicazioni e prescrizioni del (PAI) Piano per l'Assetto Idrogeologico, sulla base degli studi ed elaborazioni eseguite dai professionisti incaricati, geol. Dr. Zanella relativamente alla stabilità dei pendii e la definizione del quadro dei dissesti ed ing. Martina relativamente alle verifiche idrauliche dei maggiori corsi d'acqua, e del reticolato dei rii minori.

## **III - ILLUSTRAZIONE DELLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPOSTE -**

Premesso che il PRGC vigente, già della sua prima formazione ed approvazione, era dotato di indagini idrogeologiche, come indicato anche nel delibera della Giunta Regionale di approvazione, contenute nello "All.F – Indagine geologica composta di: -Relazione geologico-tecnica; - Relazione a commento della carta geolitologica e dei dissesti idrogeologici; - Carta geolitologica; - Carta dei dissesti idrogeologici;", in sintesi, le modifiche proposte nella presente variante di adeguamento al PAI, riguardano la limitazione agli interventi previsti in quelle aree che urbanisticamente presentano possibilità edificatorie ricadenti in ambiti definiti a pericolosità elevata e/o molto elevata sia dal punto di vista geologico che idraulico, nonché l'inserimento di una specifica normativa tesa ad una migliore tutela e salvaguardia del territorio e di chi sul territorio opera e risiede, ciò ai sensi della normativa PAI e secondo le indicazioni delle Circolari Regionali.

Gli studi geologici ed idraulici hanno condotto alla individuazione di aree il cui sfruttamento a scopo edificatorio non è consentito in modo assoluto, altre invece il cui sfruttamento a scopo edificatorio può essere consentito a determinate condizioni e previo un approfondito esame puntuale riferito alla specifica causa di dissesto, ed infine aree che non presentano cause, geologiche o idrauliche, di limitazione all'edificazione.

In particolare sono state determinate, conformemente alle definizioni delle NTA del PAI, diverse tipologie ed intensità di dissesti di versante, fenomeni di dinamica fluviale e di trasporto di massa su conoidi, esse sono rappresentate cartograficamente sulle carta dei dissesti (CTR 1:10.000)

nella versione su cui, in data 15/11/2006, si è espresso favorevolmente il Gruppo interdisciplinare costituito ai sensi delle DD.G.R. 6.8.2001 n.31-3749, 15.7.2002 n.45-6656 e 18.3.2003 n.1-8753, sulla carta delle opere di difesa dei ponti e degli attraversamenti (CTR 1:10.000), sulla planimetria generale aree esondabili (aerofotogrammetria 1:2.000 ed 1:1.000), il territorio indagato coincide con l'intero territorio comunale.

Di seguito si riportano le varie tipologie dei dissesti e fenomeni individuati nella cartografia:

#### DISSESTI DI VERSANTE

**Fa** Frane attive individuate dal PAI (non interessano aree sfruttabili urbanisticamente);

**FQ** Fenomeni franosi quiescenti ed aree potenzialmente instabili per fluidificazione dei terreni di copertura (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente);

**FS** Fenomeni franosi stabilizzati (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente);

#### FENOMENI DI DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

**EeA** Dissesto areale di intensità/pericolosità molto elevata: (interessa parzialmente aree sfruttabili urbanisticamente)

**EbA** Dissesto areale di intensità/pericolosità elevata (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente)

**EmA** Dissesto areale di intensità/pericolosità medio-moderata (interessa/non interessa aree sfruttabili urbanisticamente)

**EeL** Dissesto lineare di intensità/pericolosità molto elevata (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente)

**EbL** Dissesto lineare di intensità/pericolosità elevata (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente)

**EmL** Dissesto lineare di intensità/pericolosità medio-moderata (non interessa aree sfruttabili urbanisticamente);

#### FENOMENI DI TRASPORTO DI MASSA SU CONOIDI

**Ca** Conoidi attive non protette individuate dal PAI (non interessano aree sfruttabili urbanisticamente);

**Cam2** Conoidi attive parzialmente o completamente protette di pericolosità medio-moderata (interessa parzialmente aree sfruttabili urbanisticamente)

**CS** Conoidi stabilizzate (interessa parzialmente aree sfruttabili urbanisticamente)

#### PIANO STRALCIO DELLE FASCIE FLUVIALI DEL PO

**Fascia A** - Non interessa aree con previsioni urbanistiche, ma solo aree agricole. Fascia di deflusso della piena, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente della

piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

**Fascia B** - Non interessa aree con previsioni urbanistiche, ma solo aree agricole. Fascia di esondazione, esterna alla precedente (Fascia A), costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento.

**Fascia C** - Interessa, prevalentemente aree agricole e parzialmente aree con previsioni urbanistiche (area del PEC della Crocera). Area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Inoltre la Carta di Sintesi, nella versione giudicata favorevolmente dal Gruppo Interdisciplinare di cui alle DD.G.R. 6.8.2001 n.31-3749, 15.7.2002 n.45-6656 e 18.3.2003 n.1-8753 come da parere espresso in data 15/11/2006, evidenzia le aree omogenee in cui risulta suddiviso tutto il territorio comunale, e le classifica secondo le indicazioni e prescrizioni della Circolare PGR 7/LAP/96, con le seguenti definizioni:

- **CLASSE I** - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali non sussistono particolari condizioni di pericolosità. (edificabili senza condizioni e prescrizioni)
- **CLASSE II<sub>1</sub>** - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologia. (edificabili previo studio geomorfologico di dettaglio)
- **CLASSE II<sub>2</sub>** - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità dovute all'oscillazione della falda sino a quote prossime al piano campagna. (edificabili con eventuali limitazioni legate alla soggiacenza della falda)
- **CLASSE II<sub>3</sub>** - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità legate alla attività del reticolo idrografico minore o alla presenza di manufatti di attraversamento non sufficientemente dimensionati; aree poste in Fascia C (rispetto al corso del fiume Po) dall'Autorità di Bacino. (edificabili dopo verifica puntuale)
- **CLASSE II<sub>4</sub>** - Aree di possibile inondazione per collasso dei bacini artificiali – è vietata la realizzazione di piani interrati. Da sottoporre a Piano di Protezione Civile

- **CLASSE III<sub>a1</sub>** - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri idrogeologici che le rendono inidonee ad eventuali insediamenti (aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevate energia); aree poste nella fascia di 10,00 m. (di cui all'art.96 del R.D. n.523/1904) rispetto ai corsi d'acqua pubblica o comunque individuati nelle tavole di sintesi; aree poste in Fascia A e B (rispetto al corso del fiume Po) dall'Autorità di Bacino per le quali valgono le specifiche norme di attuazione.
- **CLASSE III<sub>a2</sub>** - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee ad eventuali insediamenti (aree dissestate, potenzialmente dissestabili, ad acclività elevata ecc...). (inedificabili)
- **CLASSE III<sub>b2</sub>** - Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale. (edificabili dopo la realizzazione degli interventi)
- **CLASSE III<sub>b3</sub>** - Aree edificate ed inedificabili – sull'edificato sono consentiti solo interventi che comportino un modesto incremento del carico antropico.
- **CLASSE III<sub>Ind</sub>** - Porzioni di territorio in estesi versanti montani e collinari per le quali gli elementi di pericolosità geomorfologia sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate. Approfondite indagini allo scopo di identificare situazioni locali meno pericolose (es Classe II) sono rinviate ad eventuali future varianti di piano.

Al fine di rendere evidente e più facilmente individuabile il condizionamento agli interventi edificatori sull'intero territorio comunale, le classificazioni definite nella Carta di Sintesi, nella versione giudicata favorevolmente dal Gruppo Interdisciplinare di cui alle DD.G.R. 6.8.2001 n.31-3749, 15.7.2002 n.45-6656 e 18.3.2003 n.1-8753 come da parere espresso in data 15/11/2006, vengono riportate sulle planimetrie dal Piano Regolatore vigente in scala 1:5.000 e 1:2000.

Mentre nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione, vengono integrati e modificati gli ART. 32 - PROTEZIONE IDROGRAFICA e ART. 32 bis - PROTEZIONE IDROGEOLOGICA e viene aggiunto l'ART. 32 ter - LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI PER CLASSI DI RISCHIO.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

## DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE **MODIFICATA**<sup>1</sup>

- ESTRATTO DALLE N.T.A. DEL PRG VIGENTE CON RIPORTATE LE MODIFICHE AGLI
- ART. 32 - PROTEZIONE IDROGRAFICA
- ART. 32 BIS - PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
- **ART. 32 TER - LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI PER CLASSI DI RISCHIO**

---

<sup>1</sup> Le scritte in colore **rosso** rappresentano le modifiche ed integrazioni apportate al testo normativo vigente con la presente variante 24



## ART. 32 - PROTEZIONE IDROGRAFICA

- 1 Indipendentemente dalla individuazione sulla cartografia di P.R.G. e fatte salve le disposizioni della legge 8/08/1985, n. 431, tutti i corsi d'acqua con caratteristiche di fiume, torrente, canale naturale o artificiale, impongono una fascia di rispetto di profondità non inferiore a m. 15,00 misurati dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita.
- 2 In detta fascia é vietata ogni nuova edificazione; sono ammessi percorsi pedonali o ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorrono, parcheggi pubblici, comprese le opere di protezione ed assestamento idraulico delle sponde. Sono infine ammessi, sempre in detta fascia, interventi di manutenzione ordinaria e **straordinaria** sui manufatti **ed interventi di manutenzione ordinaria (Categ. I), straordinaria (Categ. II), restauro conservativo (Categ. IV) e ristrutturazione edilizia di tipo "A" (Categ. VI)** sui fabbricati eventualmente esistenti.
- 3 Limitatamente alle aree agricole comprese nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 22, dove é consentita la lavorazione della pietra, a motivo della particolare accidentalità orografica dei luoghi, la profondità di m. 15,00 può ridursi alla metà esclusivamente per il deposito delle pietre.
- 4 **Confermato quanto sopra, nelle aree urbanizzate ed urbanizzande la fascia di rispetto relativa ai canali irrigatori é stabilita in m. 5.**
- 5 Nelle parti di territorio individuate sulle **carte dei dissesti** sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
  - **EeA – EeL** Dissesto areale e lineare di intensità/pericolosità molto elevata
    - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti alla lettera a) dell'art.31 della L.n.457/78;
    - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
    - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
    - i cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda;



- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
  - la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione, interventi comunque subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988, volta a dimostrarne la compatibilità con le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente.
- **EbA – EbL** Dissesto areale e lineare di intensità/pericolosità elevata:
- gli interventi ammessi per le aree **EeA**;
  - gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere b) e c) dell'art.31 della L.457/78, senza aumenti di superficie e volume;
  - gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
  - la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purchè compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
- **EmA - EmL** Dissesto areale di intensità/pericolosità medio-moderata:
- sono consentiti gli interventi manutentivi e conservativi sugli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni se previsto dal PRGC, previa verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.

#### **ART. 32 bis - PROTEZIONE IDROGEOLOGICA<sup>2</sup>**

- 1 Nelle porzioni di territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 R.D. 30/12/1923, n. 3267 non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico.

<sup>2</sup> Il comma 4 del presente articolo è stato soppresso con la presente variante 21

- 2 Perciò, ai sensi della L.R. n.45/89 per gli interventi in subdelega comunale (e cioè comportanti scavi e riporti di volumetria inferiore a 2500 mc o modifiche dell'uso del suolo su una superficie inferiore a 5000 mq), la documentazione progettuale dev'essere integrata da uno "studio geologico" che evidenzi la situazione geologica locale con definizione dei processi geomorfologici in atto e della loro evoluzione, in funzione dell'intervento previsto con indicazione dei caratteri idrogeologici locali e delle condizioni di rischio idrogeologico.
- 3 Lo "studio geologico" é richiesto anche per le opere che interessano aree agricole di protezione naturale.
- 5 Sempre ai sensi delle L.R. 45/89 per gli interventi non rientranti nella subdelega comunale il rilascio della concessione o autorizzazione da parte del Sindaco é subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo provinciale o regionale.
- 6 Nella parte del territorio comunale non soggetta a vincolo idrogeologico, agli atti progettuali concernenti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto assoggettati a S.U.E., dovrà essere allegata una "Relazione geologica" con relativo calcolo che illustri il risultato di prove geotecniche di superficie e di profondità eseguite in sito, previste in numero e profondità tali da permettere una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e da giustificare le soluzioni progettuali adottate.
- 7 La fascia di protezione idrografica di cui all'art. 32 é elevata a m. 25 per le aree residenziali di completamento e di nuovo impianto ubicate in prossimità di corsi d'acqua Ghiandone, Chiappera, Infernotto e Battibò.
- 8 Prima di qualsiasi intervento nelle aree residenziali di nuovo impianto C4 e C5 si dovrà provvedere ad adeguate opere di difesa spondale, localizzate lungo la scarpata sinistra del Rio Infernotto, nel tratto corrispondente alle aree stesse.
- 9 Per le aree che risultano soggette a dissesto, potenzialmente dissestabili e potenzialmente esondabili (cfr. All. A e All. F) si richiamano le disposizioni del precedente art. 24.
- 10 Nelle parti di territorio individuate sulle carte dei dissesti, con specifica simbologia, sono consentiti i seguenti tipi di intervento:
  - **Fa** Frane attive:
    - interventi di demolizione senza ricostruzione, sono vietate nuove costruzioni;
    - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti all'art.31 della L.n.457/78, su fabbricati esistenti e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
    - le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
    - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.



- **FQ** Fenomeni franosi quiescenti ed aree potenzialmente instabili per fluidificazione dei terreni di copertura:
  - gli interventi ammessi per le aree **Fa**;
  - gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
  - l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
- **FS** Fenomeni franosi stabilizzati:
  - gli interventi ammessi per le aree **Fq**, nonché nuove edificazioni se ammesse dal PRGC, e previo studio che ne dimostri la compatibilità con le condizioni di dissesto.
- **Ca** Conoidi attive non protette:
  - interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti all'art.31 della L.n.457/78, sul patrimonio edilizio esistente e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
- **Cam2** Conoidi attive parzialmente o completamente protette di pericolosità medio-moderata:
  - gli interventi ammessi per le aree **Ca**;
  - gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, come definiti alle lettere b) e c) dell'art.31 della L.457/78, senza aumenti di superficie e volume;
  - gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, in base ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.
- **CS** Conoidi stabilizzate:
  - sono consentiti tutti gli interventi previsti dal PRGC, purché i progetti siano corredati da una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM. 11/03/1988.

#### **ART. 32 ter LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI PER CLASSI DI RISCHIO.**

Per gli interventi edificatori e/o di trasformazione del suolo, ammessi nelle aree omogenee classificate ai sensi delle indicazioni della Circolare PGR 7/LAP/96 come individuate nella carta di sintesi, nella versione giudicata favorevolmente dal Gruppo Interdisciplinare di cui alle DD.G.R. 6.8.2001 n.31-3749, 15.7.2002 n.45-6656 e 18.3.2003 n.1-8753 come da parere espresso in data 15/11/2006, valgono le seguenti prescrizioni, per quanto compatibili le prescrizioni relative alle specifiche aree normative già disciplinate dal Piano Regolatore:

**CLASSE I** - Sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G. senza particolari limitazioni dovute a condizioni di pericolosità geomorfologica; si richiama comunque il rispetto del DM. 11/03/1988, n.47.

**CLASSE II** - Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici previsti dal P.R.G. con gli accorgimenti da assumere in relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe.

Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio specifica e dovranno essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del DM. 11/03/1988, n. 47 e "realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio" e dell'intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità.

**CLASSE II<sub>1</sub>** - gli interventi edificatori sono subordinati ad uno studio geomorfologico di dettaglio;



**CLASSE II<sub>2</sub>** - gli interventi edificatori sono subordinati alla verifica della soggiacenza della falda e condizionati a soluzioni tecniche tese alla mitigazione degli eventuali effetti negativi;

**CLASSE II<sub>3</sub>** - gli interventi edificatori sono subordinati, alla verifica puntuale delle condizioni di rischio derivanti dal reticolo idrografico minore e dalla presenza di attraversamenti di portata insufficiente, nonché all'adozione di soluzioni tecniche adeguate alla mitigazione degli effetti negativi.

**Fascia C** - sono consentiti tutti gli interventi previsti dal PRGC subordinatamente, alla verifica puntuale delle condizioni di rischio derivanti dal reticolo idrografico minore e dalla presenza di attraversamenti di portata insufficiente, nonché all'adozione di soluzioni tecniche adeguate alla mitigazione degli effetti negativi; ogni atto di assenso alla realizzazione di opere edilizie che interferiscano con la quota compatibile con la piena di riferimento è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione liberatoria che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal rischio segnalato.

**CLASSE II<sub>4</sub>** - gli interventi edificatori sono subordinati ad un attento esame delle condizioni di rischio derivante dal reticolo idrografico minore, da attraversamenti sottodimensionati e dalla presenza di bacini artificiali; è comunque vietata la realizzazione di piani interrati. Le aree rientranti in questa sottoclasse vanno sottoposte a piano di protezione civile.

Ogni atto di assenso alla realizzazione di opere edilizie che ricadono in territori di Classe II<sub>1</sub> - II<sub>2</sub>, II<sub>3</sub> e II<sub>4</sub> è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione liberatoria che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal rischio segnalato.

**CLASSE III<sub>a1</sub>** - Aree nelle quali non è possibile alcun tipo di edificazione a causa delle condizioni di alluvionabilità da acque di esondazione ad elevata energia, fermo restando che la fascia di m.10,00 di cui al R.D. n.523/1904 deve essere verificata nella realtà con misurazioni in campagna. In particolare:

➤ **Fascia A** Sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni successive;


- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- c) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Sono consentiti:

- a) i cambi colturali;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;<sup>3</sup>
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelevamenti manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc. annui;
- e) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- f) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

➤ **Fascia B** Sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;



- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;

Sono consentiti:

- a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) opere di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o di volume, interessanti edifici destinati ad attività agricola e residenze rurali connesse alla conduzione dei fondi, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- d) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NTA del PAI..

**CLASSE III<sub>a2</sub>** - Aree nelle quali non è possibile alcun tipo di insediamento a causa delle condizioni di dissesto e per la elevata acclività, sono ammesse le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi nonché le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

**CLASSE III<sub>b2</sub>** - Aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti

**CLASSE III<sub>b3</sub>** - Aree in cui, sono consentiti interventi sull'edificato anche se comportano modesti incrementi del carico antropico, fino ad un massimo di mc.400,00 in ampliamento, nell'ambito delle strutture esistenti.

**CLASSE III<sub>Ind</sub>** - Nelle aree ricadenti in classe III indifferenziata sono ammessi i seguenti interventi:



a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti, purchè non ricadenti in area di frana attiva o di dissesto idraulico, sono ammessi:

- b1) manutenzione ordinaria;

- b2 ) manutenzione straordinaria;

- b3) restauro e risanamento conservativo;

- b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

- b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento "una-tantum" (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

- b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio;

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 n. 47 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP/96; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purchè realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

#### **IV - VERIFICA CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, CON RIFERIMENTO ALLA L.R. N.40/98, ART.20, DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL P.R.G.C. DI BARGE**

La variante strutturale specifica al P.R.G.C. del comune di Barge, cui si accompagna la presente relazione, altro non è che l'adeguamento alle previsioni del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, previo approfondimento delle problematiche di stabilità dei versanti collinari e montani, delle criticità dovute ai fenomeni legati alla dinamica dei corsi d'acqua.

In sostanza non si prevedono sostanziali effetti diretti o indiretti per l'attuazione del PRGC vigente, né sulle attività umane, sulla flora e la fauna, sul suolo e il sottosuolo, sull'aria ed il clima, il patrimonio storico e culturale, in quanto non vi sono mutamenti tali da giustificare un'analisi.

Nel caso specifico, non sono state previste nuove aree di insediamento antropico, l'attuazione del Piano proseguirà sulla base delle previsioni precedenti, con alcune limitazioni dovute alle situazioni di dissesto, più o meno grave riscontrate a seguito dello studio idrogeologico ed idrologico necessario per l'adeguamento di che trattasi.

#### **V - INFORMAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.**

Premesso che il Consiglio Comunale di Barge, ha approvato con la DCC n.42 in data 05/08/2004, il "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale", si sottolinea che in questa sede non è previsto nessun inserimento di nuove aree di insediamento urbanistico per le quali si dovesse procedere ad una nuova classificazione.

#### **VI - INFORMAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE.**

Il comune di Barge, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, pubblicata sulla G. U. n.105 del 08/05/2003 e successivi provvedimenti normativi regionali e statali, è stato individuato quale comune sismico di classe 3, per cui è stato necessario verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti in tema di insediabilità, che per effetto della presente variante non vengono modificate, rispetto alla caratterizzazione sismica del territorio comunale.

Caratterizzazione sismica effettuata dallo Studio Serte del Geologo dr. Zanella Eugenio, rappresentata negli elaborati di seguito elencati alla cui lettura si rimanda per maggiori approfondimenti.

- Indagini per la caratterizzazione sismica del territorio comunale;
- Carta dei caratteri litotecnici – Settore occidentale – scala 1:10.000;
- Carta dei caratteri litotecnici – Settore orientale – scala 1:10.000;
- Carta di sintesi con previsioni urbanistiche – scala 1:5.000;
- Analisi delle previsioni urbanistiche.

A tale proposito si rimanda al parere favorevole espresso con nota n.39813/25.11 in data 05/09/2007 da parte della Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, Settore Protezione Civile.

## VII - INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI AZIENDA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.

Sul territorio comunale in località Crocera, nell'ambito della "area per attività produttiva esistente n.12", ha sede un deposito di oli minerali della ditta "Restiani s.p.a." ricompresa nel l'elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs 17/08/99 n.334.

Tale azienda rispetto alle risultanze degli studi idrogeologici ed idraulici, risulta compresa nel territorio classificato in Classe II<sub>2</sub> quindi, relativamente alle valutazioni che riguardano la presente variante, sarà soggetto alle limitazioni riferite a tale classe.

## VIII - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PREVISIONI IN VARIANTE -

Le integrazioni e/o modifiche proposte, riguardano l'individuazione di aree da assoggettare a particolari vincoli, normative e modalità realizzative, tese alla tutela della stabilità dei suoli e della pubblica incolumità, con modifica del regime vincolistico già contenuto nel PRGC vigente.

In particolare si evidenzia che in base alle indicazioni di cui al 4° comma dell'art. 17 della L.U.R. 56/77 la variante in argomento, si configura quale variante strutturale, specifica, in quanto è verificata la condizione di cui alla lettera d) contenuta nel comma citato, cioè "incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze ....., ambientali e idrogeologiche".



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

## IX - VERIFICA CONFORMITÀ CON I PIANI SOVRACCOMUNALI E PROGETTI ENTI SOVRACCOMUNALI -

Le ipotesi di variante illustrate nelle pagine precedenti, non interferiscono con i Piani sovracomunali che interessano il territorio del Comune di Barge, sulla base delle indicazioni e dei vincoli espressi dal Piano Territoriale Regionale. Inoltre le ipotesi di variante non interferiscono con i progetti degli Enti sovracomunali che, alla data della presente variante, sono a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Barge.

In particolare la presente variante è adottata per recepire normativamente e cartograficamente le indicazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/07/1998, e del successivo Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nella versione su cui, in data 15/11/2006, si è espresso favorevolmente il Gruppo interdisciplinare costituito ai sensi delle DD.G.R. 6.8.2001 n.31-3749, 15.7.2002 n.45-6656 e 18.3.2003 n.1-8753.

## X - SINTESI DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI -

**VARIANTE PARZIALE N. I:** le modifiche apportate riguardano la viabilità comunale, in particolare la sistemazione di Via Soleabò, la variante è stata approvata in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/05/1998.

**VARIANTE PARZIALE N. II:** le modifiche apportate riguardano la viabilità comunale, ed in particolare la strada lungo il Chiappera, la variante è stata approvata in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/09/1998.

**VARIANTE PARZIALE N. III:** le modifiche apportate riguardano la viabilità comunale in località Via Fiorita, ed una diversa configurazione planimetrica dell'area normativa 4FB, la variante è stata approvata in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 03/11/1998.

**VARIANTE PARZIALE N. IV:** le modifiche apportate riguardano le aree normative C 11 e C 13, la variante è stata approvata in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/1999.

- VARIANTE PARZIALE N. V:** le modifiche apportate riguardano il recepimento, nell'ambito della cartografia di PRGC, dei tracciati già modificati della S.P. n. 28 e 29, nell'ambito del centro abitato di S. Martino, alcuni tratti di viabilità comunale che interessano il centro frazionario di S. Martino e l'ambito d'espansione residenziale delle aree C4 e C5 nel capoluogo. La variante è stata approvata in via definitiva con D.C.C. n 59 del 29/11/1999;
- VARIANTE PARZIALE N. VI:** le modifiche apportate riguardano l'eliminazione dei limiti d'ampliamento, nell'ambito dell'area normativa 1A.I.P., permettendo agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'attività produttiva insediata, il raggiungimento dei limiti ammessi per il rapporto di copertura e pari ad  $\frac{1}{2}$ . La variante è stata approvata in via definitiva con D.C.C. n.60 del 29/11/1999;
- VARIANTE PARZIALE N. VII:** le modifiche apportate riguardano la rettifica delle aree normative destinate alla lavorazione della pietra. La variante è stata approvata in via definitiva con D.C.C. n. 10 del 24/02/2000;
- VARIANTE PARZIALE N. VIII:** le modifiche apportate riguardano la modifica dei parametri edilizi per l'area produttiva n.20, insediamento della ditta "ITT Industries Galfer S.r.l.", nonché il riconoscimento di un nuovo ambito produttivo per la ditta "Rossa". La variante è stata approvata in via definitiva con D.C.C. n. 47 del 22/08/2000.
- VARIANTE PARZIALE N. IX:** le modifiche apportate riguardano alcuni ambiti normativi presso la località Crociera. In particolare è stata inserita in cartografia l'ipotesi di rotonda per l'incrocio con la Strada Statale, e sono state previste alcuni aggiustamenti ed ampliamenti di ambiti produttivi e terziari. La variante è stata approvata con D.C.C. n. 73 del 29/11/2000.
- VARIANTE PARZIALE N. X:** le modifiche apportate riguardano le destinazioni d'uso delle aree a servizi nell'ambito delle aree residenziali di nuovo impianto C2, C5, C9 e C11, le aree a servizi n. 20 e 23 della frazione Gabiola e ampliamento dell'area residenziale di completamento n. 2..La variante è stata adottata con D.C.C. n. 14 del 28/02/2001 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 21 del 22/05/2001.
- VARIANTE PARZIALE N. X/a:** le modifiche apportate riguardano essenzialmente le disposizioni dell'art.5 delle N.T.A. ed in particolare le altezze minime dei



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(FAVITTA Arch. Francesco)

sottotetti. La variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/01.

- VARIANTE PARZIALE N. XI:** le modifiche apportate riguardano la trasformazione di una porzione dell'area residenziale di nuovo impianto C 14 in area produttiva di riordino mediante ampliamento dell'ambito D22, l'ampliamento dell'area produttiva esistente M\* e la revisione di un tratto della strada comunale di via Chiappere. La variante è stata approvata con D.C.C. n. 51 del 27/09/2001.
- VARIANTE PARZIALE N. XII:** le modifiche apportate riguardano l'ampliamento dell'ambito produttivo esistente n. 1, destinato a deposito e lavorazione pietre. La variante è stata adottata con D.C.C. n. 61 del 31/10/2001 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 6 del 27/02/2002.
- VARIANTE PARZIALE N. XIII:** le modifiche apportate riguardano la modifica d'alcuni ambiti produttivi esistenti ed il trasferimento dell'area per attività turistico-ricettive all'aperto. La variante è stata adottata con D.C.C. n.66 del 29/11/01 approvata definitivamente con D.C.C. n. 7 del 27/02/2002.
- VARIANTE PARZIALE N. XIV:** le modifiche apportate riguardano gli ambiti residenziali di nuovo impianto C.11 e C.12 e C.18, l'area residenziale di completamento n. 35 della Crocera e l'individuazione di nuovi ambiti a servizi. La variante è stata adottata con D.C.C. n. 72 del 28/12/01 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 14 del 03/04/2002.
- VARIANTE PARZIALE N. XV:** le modifiche apportate riguardano l'ampliamento e la modifica dell'area produttiva esistente n. 12 in località Crocera e l'inserimento del progetto di ampliamento della Strada Provinciale n. 28 del tratto tra S. Martino di Barge ed Envie. La variante è stata adottata con D.C.C. n. 15 del 03/04/2002 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 54 del 13/06/2002.
- VARIANTE PARZIALE N. XVI:** le modifiche apportate riguardano l'area di valore ambientale denominata Villa Signoretti, le aree a servizi 12, 24, 35, 36 e 54, con individuazione di nuovo ambito per l'edilizia residenziale pubblica e modifica delle aree residenziali di completamento n. 21 e 20 in località Mondarello. La variante è stata adottata con D.C.C. n. 23 del 11/04/2002 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 55 del 13/09/2002.

**VARIANTE PARZIALE N. XVII:** le modifiche apportate riguardano il riconoscimento di un ambito destinato al deposito e lavorazione della pietra, quale ampliamento dell'area produttiva esistente n. 1. La variante è stata adottata con D.C.C. n. 24 del 11/04/2002 ed approvata con D.C.C. n. 56 del 13/09/2002.

**VARIANTE PARZIALE N. XVIII:** le modifiche apportate riguardano l'inserimento delle modifiche apportate, dal Settore Tecnico della Provincia di Cuneo, al tracciato della variante stradale al Centro Abitato, sulla cartografia del PRGC vigente. Adottata con D.C.C. n. 25 del 11/04/2002 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 57 del 13/09/2002.

**VARIANTE PARZIALE N. XIX:** le modifiche apportate riguardano essenzialmente l'inserimento di una nuova viabilità, la revisione di alcuni tracciati esistenti. Adottata con D.C.C. n. 23 del 06/03/2003 ed approvata definitivamente con D.C.C. n. 40 del 30/06/2003.